7) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, secondo un modello armonizzato, le informazioni essenziali relative ai controlli eseguiti in forza della presente direttiva.

2. La Commissione esamina in seno al comitato veterinario permanente le informazioni di cui al paragrafo 1. Secondo la procedura stabilita nell'articolo 18, essa è competente a decidere le misure appropriate.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare la periodicità della trasmissione delle informazioni, il modello da adottare e la natura delle informazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18.»;

8) nell'articolo 19, il paragrafo 1 è soppresso;

9) gli articoli 20 e 21 sono soppressi;

10) nell'allegato B è aggiunto il comma seguente:

«Altri prodotti di origine animale che non figurano nell'allegato A della presente direttiva, né nell'allegato A o nell'allegato B, punto B della direttiva 90/425/CEE [1]. Questi prodotti saranno definiti dalla Commissione.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Romania

(92/C 164/14)

SEC(92) 1080 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Romania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che le predette riforme sono in corso di attuazione col sostegno finanziario della Comunità e che il processo di riforma va consolidato ed esteso;

considerando che il sostegno finanziario della Comunità alle riforme rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Romania alla Comunità;

considerando che la Romania e la Comunità hanno avviato negoziati per la conclusione di accordi europei volti a instaurare una relazione avente natura di associazione;

considerando che con decisione 91/384/CEE [1], il Consiglio ha deciso di concedere alla Romania un'assistenza finanziaria a medio termine per un importo massimo di 375 milioni di ecu al fine di garantire una situazione sostenibile a livello della bilancia dei pagamenti nel paese in questione;

considerando tuttavia che nonostante la coraggiosa attuazione da parte del governo della Romania delle misure di aggiustamento e delle riforme strutturali la fase di stabilizzazione dell'economia rumena non è ancora ulti-

[1] GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64.

mata e che è necessario un sostegno ufficiale complementare per garantire una situazione sostenibile a livello bilancia dei pagamenti nonché il consolidamento della situazione a livello riserve;

considerando che le autorità rumene hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati (G-24) e alla Comunità europea; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale e del riporto dell'assistenza finanziaria del G-24 relativa al 1991, nel 1992 resta da finanziare una somma di circa 180 milioni di dollari americani per evitare un ulteriore contenimento delle importazioni che potrebbe pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo rumeno si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma;

considerando che la Commissione in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati ha invitato questi ultimi a fornire alla Romania un'assistenza finanziaria a medio termine;

considerando che il prestito a medio termine concesso dalla Comunità alla Romania è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle sue riserve;

considerando che il problema dei rischi connessi con le garanzie prestate sulla base del bilancio generale della Comunità europea sarà esaminato nel contesto del rinnovo nel 1992 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio;

considerando che il prestito della Comunità dovrebbe essere gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede altri poteri oltre a quelli di cui all'articolo 235,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Romania un prestito a medio termine di un importo massimo di 80 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità economica europea per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Romania grazie alla concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione assistita dal Comitato monetario coerentemente con l'eventuale accordo concluso tra il FMI e la Romania.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità rumene le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi con il G-24.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il G-24 e il FMI, che la politica economica della Romania sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 il prestito è messo a disposizione della Romania in una quota sulla base della constatazione di un adempimento soddisfacente dell'accordo stand-by da concludere tra la Romania e il FMI.

2. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Romania.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Romania decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e di esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Romania e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un

prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Romania.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine complementare a favore della Bulgaria

(92/C 164/15)

SEC(92) 1081 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Bulgaria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che le predette riforme sono in corso di attuazione col sostegno finanziario della Comunità e che il processo di riforma va consolidato e esteso;

considerando che il sostegno finanziario della Comunità alle riforme rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Bulgaria alla Comunità;

considerando che la Bulgaria e la Comunità hanno avviato negoziati per la conclusione di accordi europei volti a instaurare una relazione avente natura di associazione;

considerando che con decisione 91/311/CEE (1) il Consiglio ha deciso di concedere alla Bulgaria un'assistenza finanziaria a medio termine per un importo massimo di 290 milioni di ecu al fine di garantire una situazione sostenibile a livello bilancia dei pagamenti nel paese in questione;

considerando tuttavia che nonostante la coraggiosa attuazione da parte del governo della Bulgaria delle misure di aggiustamento e delle riforme strutturali la fase di stabilizzazione dell'economia bulgara non è ancora ultimata e che è necessario un sostegno ufficiale complementare per garantire una situazione sostenibile a livello bilancia dei pagamenti nonché il consolidamento della situazione a livello riserve;

considerando che le autorità bulgare hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati (G-24) e alla Comunità europea; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, e del riporto dell'assistenza finanziaria del G-24 relativa al 1991, nel 1992 resta da finanziare una somma stimata a circa 240 milioni di dollari per rafforzare la situazione della Bulgaria a livello riserve ed evitare un ulteriore contenimento delle importazioni, fenomeni che potrebbero pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo bulgaro si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma;

considerando che il processo di riforma in Bulgaria sarà coronato dal successo essenzialmente se saranno risolti i gravi problemi di indebitamento cui si trova confrontato il paese e che la concessione alla Bulgaria dell'assistenza finanziaria della Comunità dovrebbe essere subordinata alla realizzazione di progressi decisivi per un accordo globale di ristrutturazione del debito a medio termine tra la Bulgaria e le banche commerciali sue creditrici;

considerando che la Commissione in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati ha invitato questi ultimi a fornire alla Bulgaria un'assistenza finanziaria a medio termine;

considerando che il prestito a medio termine concesso dalla Comunità alla Bulgaria è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle sue riserve;

(1) GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36.